

**MICHELE BONETTI**  
AVVOCATO & PARTNERS  
Via San Tommaso D'Aquino, 47 - 00150  
Ph. 06.3728853 - Fax 06.6456419  
www.avvocatomichelebonetti.it

N. ~~00000~~/2013 REG.PROV.CAU.  
N. ~~00000~~/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 680 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dagli avv. Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

*contro*

~~Università Politecnica delle Marche~~, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

*per l'annullamento*

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,  
a) Del diniego, anche tacito, all'ammissione al corso di laurea in questione e della graduatoria approvata con D.R.N. 935 del 20 settembre 2012 All. 1 e del Decreto Rettoriale stesso, pubblicato in data 28 settembre 2012, con il quale la domanda di trasferimento di parte ricorrente non è stata accolta perché, pur in presenza di posti disponibili al III anno, il Sig. Andrea Scassa

è "proveniente da diverso ordinamento" e "giacchè risulta l'iscrizione nella sede di provenienza ad un ordinamento diverso da quello attivato presso questa sede" e della detta graduatoria sempre in parte qua e nella parte in cui non prevede l'assegnazione del posto libero a Odontoiatria e P.D. LM Classe LM 46;

b) del bando approvato con D.R. n. 790 del 30.07.2012 All. 1 e per tutti i motivi di cui in atti;

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di ottenere il trasferimento al III anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università Politecnica delle Marche (- o a quello che l'Ateneo ha l'autonomia di indicare sulla base dell'esame del corso di studi tenuto dal ricorrente presso l'Universidad Europea De Madrid, sede di Valencia -) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università Politecnica delle Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 il dott. Giovanni

Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare presentata con i motivi aggiunti.

Ritenuto, che, sostanzialmente, l'Amministrazione intimata non abbia eseguito il riesame richiesto da questo Tar con ordinanza 578/2012, limitandosi a ribadire le argomentazioni di cui all'originario diniego del 30.9.2012..

Ritenuto, ad un sommario esame, che pur in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti debba essere condivisa la tesi, di recente argomentata in Tar Lazio 12.11.2013 n. 256, che afferma l'assenza, nell'ordinamento nazionale, (in particolare con riguardo alla legge 264/1999) di norme che impediscano agli studenti comunitari il trasferimento, negli anni successivi al primo, presso atenei italiani, anche a numero chiuso.

Ritenuto che il diniego impugnato con gli odierni motivi aggiunti, al di là dei riferimenti al medesimo "ordinamento" e "corso di laurea", in realtà individui come elemento ostativo il mancato superamento dei test d'ammissione, in contrasto con l'orientamento sopra richiamato.

Dall'accoglimento dell'istanza cautelare deriva l'obbligo dell'Amministrazione di disporre, in assenza di diversi e ulteriori elementi ostativi e senza ulteriore indugio, il trasferimento (con riserva) del ricorrente, non tenendo conto delle circostanze ostative di cui agli impugnati dinieghi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

Accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione,

Condanna l' Università' Politecnica delle Marche al pagamento delle spese della presente fase cautelare, nella misura € 800.

Fissa per la discussione nel merito del ricorso la pubblica udienza del

6.2.2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Francesca Aprile, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**MICHELE BONETTI**  
AVVOCATO & PARTNER  
Via San Tommaso D'Aquino, 47 - 00187 Roma  
Tel. 06.3728853 - Fax 06.6481111  
[www.avvocatomichelebbonetti.it](http://www.avvocatomichelebbonetti.it)